



ATTO DI TRANSAZIONE
ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modificazioni

Tra

Brescia Mobilità S.p.A., con sede in Brescia, Piazza S. Padre Pio di Pietralcina 1, Registro Imprese, C.F. e P.IVA 02246660985 – REA 433626 in persona del legale rappresentante dott. Valerio Prignachi in forza dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione del 16.05.2011.

- d'ora in poi **Brescia Mobilità**

E

Ansaldo STS S.p.A., in proprio e nella qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, con atto ai rogiti del Notaio Dr. Carlo Antonio Trojani di Roma rep. n. 57137 del 21/09/2001, con AnsaldoBreda S.p.A. con sede in Napoli, Via Argine 425, Astaldi S.p.A. con sede in Roma, Via G. V. Bona 65, Acciona S.A. con sede in Madrid, Colle Cardenal Marcelo Spinosa n. 6, in qualità di mandanti, in persona del legale rappresentante della Ansaldo STS S.p.A. ing Andrea Cozzani, con sede in Genova, via Paolo Mantovani 3 - 5, Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P.IVA 01371160662, REA 421689 in forza di procura speciale conferita dall'Ing. Sergio De Luca, Amministratore Delegato di Ansaldo STS, in data 11.05.2011.

- d'ora in poi **ATI**

* * *

premesso

- a) che in data 18.4.2003 tra Brescia Mobilità e l'ATI (d'ora in poi congiuntamente, le **Parti**) è stato stipulato il Contratto per la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del

primo lotto funzionale Prealpino – S.Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, detta Metrobus, della città di Brescia (il Contratto);

- b) che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono sorte questioni tra le Parti in merito a modifiche da apportare ai lavori da eseguire ed alle modalità di esecuzione degli stessi nonché ai maggiori tempi di esecuzione occorrenti, anche conseguenti al rinvenimento di beni di interesse storico - artistico;
- c) che le Parti hanno sottoscritto in merito a tali questioni due Verbali di Accordo il primo in data 4 agosto / ottobre 2004 e il secondo in data 3 agosto 2007, entrambi di contenuto non definitivo, rinviando con il secondo la definitiva soluzione delle questioni controverse ad un successivo accordo;
- d) che tale accordo non è stato poi raggiunto;
- e) che attualmente l'ATI ha iscritto al SAL n. 79 per lavori a tutto il 28/02/2011 n. 231 riserve per un importo complessivo di Euro 567.376.948,35, al netto della rinuncia operata con l'art. 11.3 del Verbale di Accordo del 3 agosto 2007 (di cui Euro 519.426.229,71 per oneri alla data maturati ed Euro 47.950.718,64 quale stima dei maggiori oneri maturandi fino alla data di ultimazione);
- f) che Brescia Mobilità ha approvato n. 27 varianti alle opere del Contratto già oggetto delle specifiche riserve, su cui si è positivamente espressa la Commissione *ex lege* 1042/69, per un importo complessivo di Euro 32.224.013,00 ed ha richiesto il relativo finanziamento al CIPE a valere sui fondi di cui alle leggi 211/92, 443/01 e 133/08;
- g) che Brescia Mobilità ai sensi di quanto previsto dal D.L. 162/2008 convertito con modificazioni in L. 201/2008, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il riconoscimento delle compensazioni di cui all'art. 133 del Codice dei Contratti (già art. 26 della legge n. 109 del 1994) relativamente ai materiali messi in

opera nell'anno 2008;

- h) che le Parti si sono incontrate al fine di superare le questioni controverse non definite con i Verbali di Accordo di cui alla premessa c) mediante transazione ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (il **Codice dei Contratti**);
- i) che le Parti hanno raggiunto un accordo mediante reciproche concessioni nonché ai sensi dell'art. 1965, secondo comma, Cod. Civ. nei termini previsti con il presente Atto;
- l) che Brescia Mobilità ha acquisito il parere di cui all'art. 239, secondo comma, del Codice dei Contratti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti come sopra costituite convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Atto con valore di patto.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 Con il presente Atto le Parti, ai sensi dell'art. 239 del Codice dei Contratti, mediante reciproche concessioni ed anche ai sensi del secondo comma dell'art. 1965 Cod. Civile, definitivamente pongono fine alle questioni tra loro controverse relativamente all'esecuzione del Contratto.
- 2.2 La transazione è disciplinata unicamente dal presente Atto che supera e annulla ogni precedente accordo di carattere transattivo successivo ai Verbali d'Accordo di cui alla premessa c) comunque intercorso tra le Parti, fatto salvo quanto diversamente previsto in modo espresso con il presente Atto.

Art. 3 – Riserve

- 3.1 L'ATI espressamente rinuncia a tutte le pretese nei confronti di Brescia Mobilità oggetto delle riserve iscritte sino al SAL n. 79 per lavori eseguiti a tutto il 28 febbraio 2011 per un importo complessivo di Euro 567.376.948,35 a fronte dei riconoscimenti da parte di Brescia Mobilità di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7 e relativi pagamenti ed a quanto previsto ai successivi articoli 3.4 e 3.5.
- 3.2 Le riserve oggetto di rinuncia sono indicate nell'Allegato 1 al presente Atto.
- 3.3 La rinuncia si intende relativa alle pretese maturate alla data della firma del presente accordo per ciascun titolo e argomento oggetto di riserva nonché agli ulteriori effetti che dovessero ancora maturarsi per i medesimi titoli e argomenti sino all'ultimazione dei lavori ed al corretto avvio dell'esercizio commerciale della metropolitana.
- 3.4 Brescia Mobilità rinuncia a tutte le richieste/contestazioni/trattenute/deprezzamenti/detrazioni mosse nei confronti dell'ATI di cui alle riserve cautelative iscritte al SAL 79.
- 3.5 In merito alla Riserva n. 179 si conviene che i maggiori oneri saranno suddivisi in eguale misura tra le Parti.

Art. 4 – Programma Lavori, Termine di Ultimazione e Penalità

- 4.1 Il Programma Lavori per il completamento della "realizzazione dell'opera" come individuato dal Contratto è definito in forma sintetica nell'Allegato 2 al presente Atto e sostituisce ogni precedente diversa programmazione dei lavori confermando al 01.01.2013 l'avvio dell'Esercizio Commerciale della metropolitana di Brescia. Pertanto il termine di cui al punto 8.1 del contratto è rideterminato al 31.12.2012. L'ATI fornirà il dettaglio del Cronoprogramma di cui sopra entro il 31/07/2011 e si impegna ad aggiornarlo con cadenza mensile.

4.2 Il termine per l'ultimazione dei lavori oggetto del Contratto e per il completamento della fornitura del materiale rotabile è fissato al 30 settembre 2012.

L'ultimazione dei lavori sarà certificata dal Direttore dei Lavori, su richiesta dell'AT1, con apposito Verbale in contraddittorio tra le Parti e non ricomprende le attività di cui all'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Dal 01/10/2012 al 31/12/2012 si svolgeranno le attività relative all'Esercizio Sperimentale ("*marcia in bianco*") di cui all'articolo 58 del C.S.A.

Dal 01.01.2013 sarà avviato l'Esercizio Commerciale della Metropolitana di Brescia.

4.3 In merito alle penali per ritardata esecuzione dei "Sublotti di Esecuzione" di cui all'art. 54 comma (b) del C.S.A., le Parti concordano che, visto l'attuale avanzamento dei Lavori, tali penali saranno applicate (con le modalità previste dal suddetto articolo al valore complessivo di ciascuno dei sublotti di seguito elencati come risultante dalle relative tabelle di salizzazione), ai seguenti Sublotti di Esecuzione:

- Completamento al rustico dell'ultima Stazione in sotterraneo prevista nel crono programma (15/12/2011);
- Completamento di 7 km di elettrificazione della linea (19/01/2012);
- Completamento dell'elettrificazione della linea (30/03/2012);
- Completamento allestimento impianti di sistema Centrale di Controllo e automazione – successivi 4 km (19/03/2012);
- Completamento allestimento impianti di sistema Centrale di Controllo e automazione – completamento della linea (30/06/2012);
- Consegna decimo veicolo (15/11/2011);
- Consegna finale veicoli (30/04/2012);
- Termine per prove e collaudi (30/09/2012);
- Termine dell'esercizio sperimentale (*marcia in bianco*) (31/12/2012).

- 4.4 L'ATI si impegna a completare con oneri a proprio carico e nei tempi definiti dall'ATI medesima, senza apporre alcuna Riserva, le prescrizioni già formulate da Brescia Mobilità e D.L. in date antecedenti alla data di stipula del presente Accordo. Tali prescrizioni vengono individuate nell'allegato 9.

Art. 5 – Varianti

- 5.1 Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Atto, con la sottoscrizione del presente Atto Brescia Mobilità approva le varianti di cui all'Allegato 3 che saranno contabilizzate e corrisposte secondo le modalità previste in contratto per i lavori per l'importo complessivo di Euro 8.480.500,00 suddiviso come riportato nel suddetto allegato 3.
- 5.2 E' convenuto in Euro 8.519.500,00 l'importo forfettario fisso ed imm modificabile per la realizzazione delle varianti denominate "*Scale mobili*" e "*Atrii (Emettitrici - Obliteratrici)*" e così come definite dallo studio di fattibilità di cui all'Allegato 4. L'ATI dovrà consegnare a Brescia Mobilità i progetti esecutivi delle due varianti completi di tutti gli elaborati e relazioni, e Brescia Mobilità dovrà approvare le varianti stesse entro 15 giorni dal ricevimento degli elaborati e delle relazioni. Resta esclusa dalla approvazione qualsiasi valutazione economica delle varianti avendo le Parti già convenuto l'importo delle stesse, pari ad Euro 7.244.500,00 per la variante "*Scale mobili*" e ad Euro 1.275.000,00 per la variante "*Atrii (Emettitrici - Obliteratrici)*".
- 5.3 Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Atto, Brescia Mobilità ribadisce e conferma l'approvazione delle varianti di cui alla premessa f) meglio identificate nell'Allegato 5, per un importo complessivo di Euro 32.224.013,00, analiticamente ripartito per ciascuna variante secondo quanto indicato nel medesimo Allegato 5.
- 5.4 Tutti gli importi di cui al presente articolo andranno maggiorati di IVA.

5.5 Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Atto, le varianti di cui all'art. 5.3 saranno contabilizzate nel primo SAL successivo all'entrata in vigore del presente Atto per l'importo singolo e complessivo indicato nell'Allegato 5 ma il relativo pagamento potrà essere richiesto e fatturato dall'ATI non prima del 30 ottobre 2011. Brescia Mobilità provvederà al pagamento di tale somma, maggiorata di IVA, entro i successivi 30 giorni, fermo quanto previsto al successivo art. 8.

5.6 ATI e Brescia Mobilità (per se e per il Comune di Brescia) si impegnano a non introdurre alcuna ulteriore variante ai lavori e alle forniture ancora da eseguire a meno di prescrizioni di Enti Terzi ad eccezione del Comune di Brescia (non intendendosi a tale fine il Comune di Brescia come Ente Terzo).

Art. 6 – Compensazioni

6.1 Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Atto, Brescia Mobilità riconosce dovuto all'ATI, a titolo di compensazione di cui all'art. 133 del Codice dei Contratti (già art. 26 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni) nonché a titolo di aumento dei costi di costruzione dovuti al differimento temporale, oltreché a tacitazione delle specifiche riserve, l'importo complessivo di Euro 20.129.387,43, oltre IVA, di cui Euro 15.129.387,43, oltre IVA, per i maggiori costi dei materiali maturati e congruiti dalla D.L. per lavori eseguiti fino alla data del 31/12/2009 di cui all'Allegato 6 ed Euro 5.000.000,00, oltre IVA, determinati forfettariamente, per tutti i lavori eseguiti dalla data del 31/12/2009 e ancora da eseguire ad oggi fino al termine dei lavori.

6.2 Con il riconoscimento della somma di cui al precedente art. 6.1, l'ATI dichiara di non avere null'altro a pretendere da Brescia Mobilità a titolo di compensazione prezzi ex art. 133 del Codice dei Contratti per gli interi lavori eseguiti e da eseguire.

6.3 Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Atto, l'importo di Euro 15.129.387,43 oltre IVA di cui al precedente art. 6.1 sarà contabilizzato nel primo SAL successivo alla entrata in vigore del presente Atto ma il relativo pagamento, maggiorato di IVA,

potrà essere richiesto e fatturato dall'ATI non prima del 30 ottobre 2011. Brescia Mobilità provvederà al pagamento di tale somma entro i successivi 30 giorni, fermo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 13.2.

- 6.4 Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Atto, l'importo di Euro 5.000.000,00 oltre IVA di cui al precedente art. 6.1 sarà contabilizzato nell'ultimo SAL lavori relativo alla costruzione e corrisposto contestualmente al pagamento dell'ultimo SAL lavori.

Art. 7 – Riconoscimento di maggiori oneri risarcitori o compensativi

- 7.1 A fronte di tutti gli ulteriori maggiori oneri oggetto delle riserve iscritte dall'ATI di cui all'Allegato 1 ed oggetto della rinuncia di cui all'art. 3, Brescia Mobilità corrisponderà la somma, fissa ed immodificabile, di Euro 30.350.000,00 per maggiori oneri compensativi e risarcitori anche relativamente ad andamento anomalo dei lavori e/o a sottoproduzioni.

- 7.2 Salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Atto, tale somma sarà corrisposta da Brescia Mobilità:

- a) per quanto attiene all'importo di Euro 15.350.000,00 dietro presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'ATI entro il 30 novembre 2011 fermo quanto previsto dal successivo art. 8;
- b) per la seconda parte di saldo dell'importo relativo alle maggiori onerosità pari ad Euro 15.000.000,00 contestualmente al pagamento dell'ultimo SAL lavori relativo alla costruzione dietro presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'ATI.

32.224'043 VARIANTI

15.129.387,43

15.350'000

Art. 8 – Pagamenti

- 8.1 Salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Atto, i termini di pagamento di cui ai precedenti artt. 5.5, 6.3 e 7.2 (a) potranno essere differiti per il tempo necessario a Brescia Mobilità per l'acquisizione dei finanziamenti necessari. Su tali ritardi si applicheranno gli interessi nella misura del tasso EURIBOR trimestrale più 1,5 bpi.

- 8.2 In ogni caso i termini non potranno essere differiti per un periodo superiore a 12 mesi da ciascuna data di scadenza.

Art. 9 – Gestione e manutenzione - Newco

9.1 Le Parti, concordano che:

- (i) l'ATI, ai sensi della premessa "x" del Contratto, costituirà una società a responsabilità limitata (la NEWCO) per l'esecuzione delle attività di cui alla Sezione 4 e alla Sezione 5 del CSA e dei connessi documenti contrattuali come modificati ai sensi del successivo art. 9.2.

PREVIOUS CONTRACT

Tale società subentrerà all'ATI nella titolarità del Contratto per tali attività successivamente all'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 4.2 primo comma (30/09/2012) per effetto della comunicazione che sarà fatta a tal fine a Brescia Mobilità.

In relazione al Contratto, resta ferma la responsabilità dell'ATI per quanto attiene la "realizzazione dell'opera";

- (ii) Brescia Mobilità, con variante al Contratto e per evidenti ragioni di efficienza e di ottimizzazione delle risorse, affiderà alla NEWCO alla data di ultimazione dei lavori anche le attività di propria competenza relative alla gestione di Metrobus per il periodo di durata del Contratto, contestualmente acquisendo la partecipazione di maggioranza assoluta (51%) della NEWCO mediante sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato, al valore nominale e senza sovrapprezzo, tenendo conto dello Stato Patrimoniale della Società a quella data.
- (iii) all'esito dell'aumento di capitale la NEWCO dovrà risultare dotata di un proprio patrimonio netto tale da coprire i costi della società per un periodo non inferiore a tre mesi come indicati nel Business Plan Allegato 7;
- (iv) la NEWCO avrà durata di 30 anni ma Brescia Mobilità, alla scadenza del settimo anno, acquisterà la partecipazione posseduta dagli altri soci che ne facessero richiesta. Il valore delle quote cedute verrà determinato sulla base del Patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio prima della cessione.



(v) per un periodo di sette anni nessun socio potrà cedere a terzi la propria partecipazione alla NEWCO.

Non si considererà cessione a terzi il trasferimento della partecipazione conseguente ad operazioni di fusione, scissione o cessione a Società controllate;

(vi) il Consiglio di amministrazione della NEWCO sarà costituito da 5 consiglieri di cui 3 designati da Brescia Mobilità 1 da Astaldi e 1 da Ansaldo STS/Ansaldo Breda;

(vii) il Consiglio di amministrazione della NEWCO sarà validamente costituito con la presenza di almeno 4 consiglieri e delibererà con il voto favorevole di almeno 3 consiglieri;

(viii) L'Assemblea dei soci si costituirà e delibererà con le maggioranze previste dalla legge salvo per le materie di seguito indicate per le quali le deliberazioni potranno essere validamente assunte solo con la presenza e il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale

a) modifiche statutarie;

b) messa in liquidazione della società e nomina del o dei liquidatori,

c) alienazione di beni sociali o determinazione inerenti ai rapporti con il Cliente,

d) materie rimesse all'Assemblea da parte del consiglio di Amministrazione.

(ix) Le Parti concordano che il presidente del Consiglio di Amministrazione sia eletto tra i membri del CDA designati da Brescia Mobilità.

L'amministratore delegato della società, che ricoprirà anche l'incarico di direttore di esercizio ai sensi del DPR 753/1980 verrà designato da Brescia Mobilità.

9.2 Le Parti concordano di apportare al Contratto, alla Sezione 4 e alla Sezione 5 del CSA nonché agli ulteriori documenti contrattuali le seguenti modifiche:

9.2.1 per il primo anno di esercizio e manutenzione verrà adottato il programma di servizio del periodo di start-up di cui all'articolo 5 della Relazione Tecnica (allegato 8) dell'attività NEWCO senza l'applicazione dei minori corrispettivi previsti dal Contratto (art. 6.2.) in caso di variazioni al programma di servizio contrattuale.



Nuovi minori corrispettivi verranno invece stabiliti con gli stessi criteri e modalità di cui al contratto in caso di variazioni al ribasso rispetto a detto programma di servizio relativo al periodo di start-up di cui al richiamato articolo 5.1 della Relazione Tecnica (allegato 8).

9.2.2 Per il successivo periodo di esercizio e manutenzione sarà adottato il programma di servizio di cui al C.S.A.;

9.2.3 Le formule per il calcolo della disponibilità del sistema e dell'aderenza all'orario di cui all'art. 6.3 e 6.4 delle Specifiche Tecniche verranno entrambe sostituite dalla formula utilizzata per misurare l'efficienza del sistema (Service Availability) in uso presso la Metropolitana di Copenhagen – (allegato 8)

9.2.4 Le condizioni di pagamento dei servizi affidati alla nuova società saranno a 30 gg fmdf dall'assolvimento del servizio e degli obblighi annessi.

9.3 La NEWCO eseguirà le attività di conduzione tecnica e manutenzione oggetto del Contratto incrementato delle seguenti attività di competenza di Brescia Mobilità, secondo i corrispettivi economici e le relative prestazioni previsti dall'allegato Business Plan (allegato 7):

- la conduzione tecnica dal 3° al 7° anno di esercizio;
- la manutenzione degli impianti di esazione, emissione e controllo dei titoli di viaggio;
- la pulizia delle stazioni;
- la gestione ed il controllo dei titoli di viaggio;
- la security all'interno della Metropolitana;
- la gestione amministrativa delle utenze elettriche inclusi i relativi consumi;
- la stipula e il mantenimento delle polizze assicurative;
- il servizio clienti (call center e oggetti smarriti).

La NEWCO non eseguirà le seguenti attività, che potranno eventualmente essere successivamente attribuite, a seguito di specifici successivi accordi, alla NEWCO stessa:

- la gestione commerciale della Metropolitana; *DESTINARE ATTIVITÀ*

- il Marketing e tutte le prestazioni commerciali legate alla promozione della Metropolitana;
- lo sfruttamento degli spazi pubblicitari all'interno della Metropolitana;
- le informazioni al pubblico mediante stampa;
- i rapporti con le autorità.

9.4 Il Business Plan della Società con le relative specifiche viene qui allegato (allegato 7).

I costi indicati nel Business Plan sono stati determinati dall'ATI e da Brescia Mobilità per le voci di rispettiva competenza.

Nel caso che i costi effettivi risultassero durante l'esecuzione del servizio superiori agli importi indicati nel Business Plan (allegato 7), la differenza sarà pagata alla NEWCO da Brescia Mobilità o dall'ATI a secondo che la voce del costo sia di competenza dell'ATI o di Brescia Mobilità. In particolare per il costo del personale, l'ATI rimane responsabile per la quantità di dotazione di personale indicato nella struttura organizzativa della NEWCO (tot. n. 123 persone), mentre Brescia Mobilità rimane responsabile del costo annuale del personale, come indicato al paragrafo 7.2 della "Relazione Tecnica" delle Attività NEWCO (allegato 8).

9.5 Con le modalità ed i tempi previsti nella "Relazione Tecnica" (allegato 8), Brescia Mobilità metterà a disposizione della NEWCO, a partire da settembre 2011 ancor prima della data di ingresso di Brescia Mobilità nella NEWCO, il seguente personale:

- 1 Direttore di Esercizio
- 1 segretaria
- 1 addetto alla Sala Controllo
- 1 responsabile di Manutenzione
- 3 responsabile di funzione nell'ambito della Manutenzione.

Detto personale sarà fornito a costo zero da Brescia Mobilità con la formula del distacco.

Art. 10 – Arbitrato




10.1 Brescia Mobilità avrà la facoltà di declinare la competenza arbitrale ad eccezione del caso di controversie di qualsivoglia natura e genere relative alle seguenti materie e/o determinate da atti fatti o comportamenti di Brescia Mobilità che le concernano:

- verifica e collaudo dell'opera;
- accettazione provvisoria e definitiva dell'opera (anche in relazione ai parametri prestazionali e non) e garanzie per difetti di costruzione;
- inizio dell'esercizio commerciale;
- rifiuto del e/o contestazione in merito al sistema di trasporto;
- applicazione di penalità ovvero di detrazioni a qualsiasi titolo sul SAL e sul conto finale;
- in genere inadempimenti dell'ATI alle proprie obbligazioni, relativamente a qualsiasi delle materie di cui sopra.

Art. 11 – Ulteriori pattuizioni

11.1 Al fine di scongiurare l'insorgenza di future contestazioni, le Parti convengono quanto segue in merito all'applicazione di alcune clausole contrattuali:

11.1.1 Garanzie:

Al punto b) dell'art. 17 del C.S.A. le parole "pari al 40% (quaranta per cento)" sono sostituite con le parole "pari al 10% (dieci per cento)".

11.1.2 GAP di Terza Rotaia

Eventuali discontinuità di alimentazione dei veicoli nei tratti deviati in corrispondenza dei deviatori di Ospedale e Lamarmora dovranno avere le minori dimensioni possibili e comunque tali da consentire il rispetto dei requisiti funzionali di cui ai paragrafi 4.1.1.3 e 4.1.1.4 delle Specifiche Tecniche, ferme restando le verifiche che verranno compiute dalla Commissione di Sicurezza e dalla Commissione di Collaudo ai fini della messa in esercizio della linea.

11.1.3 GAP orizzontale banchina veicolo

In relazione alla norma E 10.04.905, preso atto del gap orizzontale massimo garantito dall'ATI di 56 mm (con una tolleranza di 5 mm), le parti verificheranno la possibilità tecnico-giuridica per raggiungere la misura

richiesta dalle Specifiche Tecniche di cui al punto 4.3.3.1.3. La soluzione sarà ottimizzata considerando anche le indicazioni che potranno pervenire dalle associazioni disabili.

11.1.4 Rumore

Le Parti concordano che le prove di verifica del livello di rumorosità all'interno delle Stazioni di cui alle Specifiche Tecniche (punto 8.4.3) saranno effettuate con il sistema di ventilazione di emergenza spento.

Preso atto che le varianti per i tratti all'aperto (ex bruco e viadotto) richieste e approvate da Brescia Mobilità comportano il superamento di quanto previsto in termini di emissioni acustiche dalle Specifiche Tecniche (punto 8.4.2.2). Il livello di rumorosità verrà verificato applicando ai rilievi l'abbattimento che si sarebbe conseguito con la copertura del bruco e con l'installazione delle barriere antirumore.

11.1.5 Variante "Scale Mobili"

- a) Preso atto che la variante per l'inserimento di nuove scale mobili esterne, non prevede protezione contro gli agenti atmosferici, le Parti concordano che tali protezioni previste al punto 3.12 del DM del 18/9/1975 sono escluse dalla fornitura in carico dell'ATI. Dette coperture saranno eseguite da Brescia Mobilità, ed ATI si rende disponibile ad agevolarne l'esecuzione previo accordi specifici.
- b) Preso atto che la variante per l'inserimento delle due scale mobili a piano banchina della Stazione Vittoria, comportano il restringimento del pianerottolo oltre i limiti previsti dal DM del 18/9/1975 e dalla UNI – EN 115 -1 – 2010, l'ATI viene manlevata da Brescia Mobilità dall'ottenimento di ogni autorizzazione in deroga da parte degli enti preposti.

Art. 12 – Rinvio

12.1 Per tutto quanto non diversamente disposto con il presente Atto trova applicazione il Contratto.

12.2 Le Parti danno atto che la transazione non ha effetti novativi del Contratto, le Parti di comune accordo verificheranno l'opportunità di stipulare atti integrativi del Contratto che recepiscono rigorosamente tutti o taluni dei contenuti del presente Atto.

Art. 13 – Unitarietà dell'Atto e sua entrata in vigore

13.1 Tutte le pattuizioni contenute nel presente Atto sono tra loro inscindibili.

Eventuali spese di Registrazione dell'Atto saranno a carico di ambedue le Parti in misura paritetica.

13.2 Il presente Atto avrà vigore solo con l'adozione delle delibere della Giunta o del Consiglio Comunale di variazione e/o assestamento del bilancio del Comune di Brescia, necessarie per consentire a Brescia Mobilità di acquisire le risorse occorrenti al finanziamento del presente Atto. Il termine ultimo per l'adozione degli atti di cui sopra viene fissato al 31.7.2011 e qualora non intervengano entro tale data, il presente Atto si intenderà come mai sottoscritto e i reciproci riconoscimenti e/o rinunce come mai effettuati.

Art. 14 – Foro competente

14.1 Eventuali controversie relative al presente Atto sono di competenza del Foro di Brescia.

Art. 14 – Allegati

Allegato 1 - Riserve oggetto di rinuncia;

Allegato 2 – Programma Lavori (crono rev. 6)

Allegato 3 – Nuove Varianti

Allegato 4 – Variante “Scale Mobili” e Variante “Atrii (Emettitrici – Obliteratrici)”

Allegato 5 – Varianti approvate dalla Commissione Interministeriale L 1042/69

Allegato 6 – Valorizzazione importi (c.d. “Decreto Materiali”) di cui all’art. 133 del
Codice dei Contratti

Allegato 7 – Business Plan NEWCO

Allegato 8 – Relazione Tecnica attività NEWCO – O&M

Allegato 9 – Prescrizioni già formulate da Brescia Mobilità e D.L. in date antecedenti alla
data di stipula del presente Accordo

Brescia, 16 maggio 2011

per Ansaldo STS S.p.A.


Ing. Andrea Cozzani


.....

per Brescia Mobilità S.p.A.

Il Presidente

Valemo Prignachi


.....